

REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento Interno viene approvato dall'Assemblea dei soci (art.11 dello [Statuto](#)).

Art. 1 - Elezione degli organi

sociali

Presidente, Vicepresidente, Consiglio direttivo e Revisori dei Conti
vengono eletti tra i candidati in tre liste separate (lista per il Presidente,
lista per il Consiglio e lista per i revisori). Ciascun
candidato ha diritto di presentarsi in una sola delle tre liste.

I candidati della lista per il Presidente che non risultino eletti transitano
automaticamente alla lista per il Consiglio e nell'ambito
di tale lista vengono conteggiati i voti da loro ottenuti.

In particolare risulteranno eletti alle seguenti cariche:

* Presidente: il candidato della lista per il Presidente che abbia ottenuto il
maggior numero di voti;
* Vicepresidente: il primo degli eletti nella lista per il Consiglio;
* Consiglieri: dal 2° (secondo) al 7° (settimo) degli eletti nella lista per il
Consiglio;
* Revisori dei conti: dal 1° (primo) al 3° (terzo) degli eletti nella lista per
i revisori.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 2 - Convocazione e svolgimento

dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, anche in luogo diverso dalla sede sociale, una volta l'anno in via ordinaria, mediante convocazione scritta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa almeno un'ora dalla prima.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta firmata di almeno un quinto dei soci o con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa. Il socio può delegare per iscritto altro socio a rappresentarlo nell'Assemblea anche se quest'ultimo è membro del Consiglio, tranne che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Un socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno degli iscritti all'Associazione e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 3 - Convocazione e svolgimento del Consiglio

Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente.

Per la validità delle adunanze occorre la personale presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto deve essere ripetuto non prima di un'ora dalla votazione; nel caso di ulteriore parità risulterà decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente o del delegato a presiedere la riunione.

Il Presidente può dichiarare decaduto il consigliere che è assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo e nominare al suo posto il primo dei soci non eletti.

Alle adunanze possono partecipare soci invitati dal Consiglio, i quali possono esprimere il loro parere, sebbene non vincolante.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.